



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

AREA 2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 80 DEL 17/10/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI ESCLUSI DALL' APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 N. 7 "RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI"

PREMESSO che la Regione Lombardia con la L.R. 10 marzo 2017 n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" intende promuovere "... il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera".

CONSIDERATO CHE la legge sopra citata oltre a definirne la disciplina edilizia (compresi gli aspetti derogatori), all'articolo 4 prevede che i Comuni possono individuare gli ambiti di esclusione ed in particolare:

- "Entro il 31 ottobre 2017 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge".
- l'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate".
- i comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati".

RITENUTO, sulla base delle facoltà concesse ai Comuni dalla legge Regionale e dalla ricognizione effettuata sul territorio comunale, di disporre l'esclusione delle seguenti parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della sopra citata legge Regionale:

1. in relazione al rischio idrogeologico e di difesa del suolo:
 - le aree potenzialmente interessate da alluvioni classificate H(o P3 - Alluvioni frequenti (Tr 20-50 anni)) , M (o P2 - Alluvioni poco frequenti (Tr≥100-200 anni)) e L (o P1 - Alluvioni rare di estrema intensità (> 500 anni)) dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA);
 - le aree che nella componente geologica del PGT sono determinate nella Tav. 12bis "Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano e classi di fattibilità" di cui alla Classe 4° "fattibilità con grandi limitazioni".
 - gli ambiti ricadenti nelle fasce di rispetto di 4 m. e 10 m. del reticolo idrico identificato dalla tavola PdR 1.6 del PGT vigente, così come graficamente individuati nella "Tavola A" allegata alla presente delibera.
2. in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica e delle previsioni pianificatorie:
 - gli ambiti ricadenti all'interno del Nucleo di Antica Formazione (NAF) così come indicati nella tavola PdR 1.4 de PGT vigente esclusivamente nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici;

- gli ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico quali Palazzi e ville suburbane di origine storica e monumentale (art. 22.1 delle N.T. del Piano delle Regole) così come indicati nella tavole PdR 3 de PGT vigente esclusivamente nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi, degli edifici e delle aree cortilizie;
 - gli Ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano fino all'approvazione del relativo strumento attuativo;
3. in relazione ai fenomeni di risalita della falda:
- le aree che nella componente geologica del PGT sono determinate nella Tav. 5A e Tav. 5B "Carta della vulnerabilità integrata dell'acquifero freatico" come "soggiacenza falda freatica inferiore a 2 m da piano di campagna".

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- A tutte queste aree si aggiungono le parti del territorio in cui l'applicazione viene per legge esclusa in quanto sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate, in quanto possono presentare e determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati.
- I comuni, anche successivamente al termine del 31 ottobre 2017, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - 2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il Piano di Governo del Territorio Vigente;
- la Legge Regionale del 10 marzo 2017 n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti";
- il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione, come previsto dall'art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

DI DISPORRE L'ESCLUSIONE dell'applicazione della Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 per le motivazioni sopra riportate, delle parti del territorio comunale di seguito indicate ed individuate nella tavola "A" allegata e parte integrante della presente deliberazione:

1. in relazione al rischio idrogeologico e di difesa del suolo:
 - le aree potenzialmente interessate da alluvioni classificate H (o P3 - Alluvioni frequenti (Tr 20-50 anni)), M (o P2 - Alluvioni poco frequenti (Tr≥100-200 anni)) e L (o P1 - Alluvioni rare di estrema intensità (> 500 anni)) dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA);
 - le aree che nella componente geologica del PGT sono determinate nella Tav. 12bis "Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano e classi di fattibilità" di cui alla Classe 4° "fattibilità con grandi limitazioni".
 - gli ambiti ricadenti nelle fasce di rispetto di 4 m. e 10 m. del reticolo idrico identificato dalla tavola PdR 1.6 del PGT vigente, così come graficamente individuati nella "Tavola A" allegata alla presente delibera.
2. in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica e delle previsioni pianificatorie:

- gli ambiti ricadenti all'interno del Nucleo di Antica Formazione (NAF) così come indicati nella tavola PdR 1.4 de PGT vigente esclusivamente nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici;
 - gli ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico quali Palazzi e ville suburbane di origine storica e monumentale (art. 22.1 delle N.T. del Piano delle Regole) così come indicati nella tavole PdR 3 de PGT vigente esclusivamente nel caso di progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi, degli edifici e delle aree cortilizie;
 - gli Ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano fino all'approvazione del relativo strumento attuativo;
3. in relazione ai fenomeni di risalita della falda:
- le aree che nella componente geologica del PGT sono determinate nella Tav. 5A e Tav. 5B "Carta della vulnerabilità integrata dell'acquifero freatico" come "soggiacenza falda freatica inferiore a 2 m da piano di campagna".

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.